



N. R.G. 7874/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo	Liliana	Presidente rel ed est
dott. Boccuni	Luca	Giudice
dott. Pitinari	Sara	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 7874 /2019 promosso

da

COLLIVA FABIO

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Silvia Tozzoli e Marco D'Agostini con domicilio eletto presso il loro studio

attore

Contro

VICENZI spa

assistita e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emanuele Panattoni, Daniela Amhof, Andrea Pozzi e Roberto Vasapolli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo

convenuta

conclusioni

COLLIVA FABIO

chiede che l'Ill.mo

Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, ivi inclusa – ove riproposta – quella di presunta decadenza dall'azione *ex art. 2377 c.c.*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito, in via principale:

- condannare Vicenzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dott. Fabio Colliva i danni patiti e patienti, nella misura di Euro 733.333 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa o in via equitativa, previo accertamento dell'assenza di giusta causa della sua revoca dalla





carica di amministratore delegato della Vicenzi S.p.A. avvenuta per effetto della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Vicenzi S.p.A. in data 25 ottobre 2018;

- respingere, in ogni caso, tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da Vicenzi S.p.A. nei confronti del Dott. Fabio Colliva in quanto inammissibili ed infondate – in fatto ed in diritto – per tutti i motivi esposti in atti, assolvendo il Dott. Fabio Colliva da ogni avversa domanda e/o pretesa.

In via istruttoria:

- ammettere i capitoli di prova testimoniale, formulati dal Dott. Fabio Colliva nella propria memoria ex articolo 183, comma 6, n. 3) c.p.c.

VICENZI s.p.a

Richiamato integralmente il contenuto dei propri atti e dichiarato di non accettare il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda e/o eccezione proposta dalla controparte, Vicenzi, *ut supra* rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria così giudicare:

Nel merito, in via preliminare:

1. dichiarare l'inammissibilità e, comunque, rigettare l'azione avversaria per la decadenza del Dott. Fabio Colliva dall'impugnativa della delibera dell'assemblea soci della Vicenzi S.p.A. del 25 ottobre 2018 e dalla relativa azione risarcitoria, per i motivi esposti in atti;

2. dichiarare inammissibile la modifica delle domande originariamente svolte dal Dott. Colliva con atto di citazione in data 19 luglio 2019, effettuata dal Dott. Colliva in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., per i motivi esposti in atti;

Nel merito, in via principale:

3. rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;

In via istruttoria:

4. previa revoca dell'ordinanza del 16 gennaio 2021, si insiste per l'ammissione alla prova per interpellato del Dott. Fabio Colliva e per testi, articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., nonché dei capitoli formulati a prova contraria e contenuti nella terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Fabio Colliva dopo aver esposto di esser manager di grande esperienza, in particolare, nel settore dell'industria alimentare e con incarichi anche all'estero ha affermato di esser stato contattato dal presidente della Vicenzi s.p.a ai fini di ricoprire il ruolo di Amministratore delegato e di esser stato rassicurato dal





medesimo nei numerosi incontri avvenuti tra dicembre 2016 e maggio 2017 sull'effettiva volontà di affidargli la gestione della società nel suo complesso, ritenendo per sé soltanto la supervisione delle attività relative alla creazione dei prodotti; nella consapevolezza che il percorso di “managerializzazione” della società non sarebbe stato semplice gli aveva confermato l'intenzione di affidargli un mandato triennale di gestione della Vicenzi per perseguire l'obiettivo in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Nel maggio del 2017 era stato raggiunto un accordo tra l'attore e Vifina srl, socia di maggioranza di Vicenzi spa. che prevedeva lo svolgimento dell'incarico di Amministratore Delegato del Colliva nella società Vicenzi da maggio 2017 sino alla approvazione del bilancio esercizio 2019 con indicazione del compenso ed una serie di *benefit* ed in particolare:

- un emolumento fisso lordo annuo di 140 mila Euro, da erogare in soluzioni mensili di pari importo;
- un compenso variabile, con un importo minimo di 40 mila Euro lordi ed un importo massimo di 100.000 Euro lordi, al raggiungimento di obiettivi aziendali e personali da definire entro il primo trimestre di ciascun anno: per gli anni 2017 e 2018, era comunque assicurato un compenso minimo rispettivamente di Euro 23.000,00 ed Euro 40.000,00 lordi;
- un ulteriore compenso variabile aggiuntivo di Euro 300.000,00 lordi qualora il fatturato netto per le vendite all'estero nell'esercizio 2019 fosse pari o superiore ad 80 milioni di Euro, con un margine di contribuzione dell'area estero non inferiore a al 13.2% del fatturato
- la messa a disposizione, per l'intera durata dell'incarico, di autovettura e telefono aziendali, nonché dell'utilizzo gratuito di un alloggio arredato.

L'accordo prevedeva inoltre una serie di garanzie in caso di revoca non assistita da giusta causa, e in particolare un pagamento di somme *una tantum*, a condizione però che intervenisse una “*rinuncia ad ogni e qualsiasi richiesta di pagamento nei confronti della Società e/o dei suoi Soci per alcun titolo, ragione o causa inerente le attività oggetto del presente contratto e la loro definitiva cessazione*”

L'accordo contemplava anche una assunzione a tempo indeterminato come dirigente quale "Responsabile del Servizio Acquisti".

In data 25 maggio 2017, egli era stato effettivamente nominato con delibera dell'assemblea dei soci componente del CDA e i lCda gli aveva poi conferito deleghe.

Era stato anche stipulato contratto di lavoro subordinato dirigenziale quale direttore della “funzione acquisti”.

Ha dato conto della attività da egli svolta in seno alla società affermando trattarsi di “*interventi strategici dal punto di vista gestionale*” nonché volti nell'ottica di lungo periodo, ad un “*cambio di rotta*” della strategia aziendale con “*l'obiettivo di focalizzare le vendite sui prodotti a maggior valore aggiunto e facendo un più*





significativo uso delle leve della comunicazione e della pubblicità”, ed ha affermato che nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione non erano mai state sollevate perplessità sul suo operato né era mai emerso il mancato raggiungimento dei risultati attesi.

Ciò esposto ha asserito che nonostante gli ottimi risultati ottenuti egli nell'ottobre 2018, aveva ricevuto a mani del direttore del personale una lettera di recesso dal suo rapporto di lavoro subordinato dirigenziale quale direttore della “funzione acquisti” facente riferimento alla “*soppressione della funzione a seguito di riorganizzazione*”, conseguente all'affermata decisione di “*sopprimere la posizione di Responsabile del Servizio Acquisti...*asseritamente traente origine dal mancato raggiungimento dei risultati auspicati: detto licenziamento era stato fatto oggetto di due giudizi di impugnazione davanti al Tribunale di Verona

Inoltre nella assemblea dei soci del 25 ottobre 2018, tenutasi in forma totalitaria, il Presidente del CDA Giuseppe Vicenzi aveva informato che il consigliere rag. Paolo Bonardi aveva rassegnato, le proprie dimissioni da consigliere in data 22.10.2018 “*per consentire all'Assemblea degli Azionisti di definire il nuovo assetto dell'organo amministrativo in base alle esigenze della Società*” precisando che “*la cessazione, anche di un solo amministratore, determina(va) la necessità di rinnovare l'intero Consiglio ai sensi dell'art. 11.6 dello Statuto Sociale*”; la assemblea aveva dunque nominato il “nuovo” consiglio di amministrazione che prevedeva gli stessi componenti del consiglio precedente eccezion fatta per l'attore Colliva.

Ciò esposto ha affermato che l'utilizzo della clausola “*simul stabunt simul cadent*” di cui all'art. 11.6 dello statuto, era avvenuto in violazione del canone di buona fede e con uso “improprio” della medesima al solo fine di allontanarlo dal Consiglio di Amministrazione senza riconoscergli quanto gli spettava ex art. 2383 comma 3 c.c. , ed ha affermato che in ragione di tale “abusività” dell'uso della clausola “*simul stabunt simul cadent*”- volta ad eludere i suoi diritti per il caso di revoca senza giusta causa- la società era tenuta al risarcimento del danno.

Ha evidenziato che del resto la delibera non indicava una giusta causa di revoca ed era precluso alla società allegare fatti ulteriori ovvero motivare diversamente la delibera medesima in sede giudiziale

Ha in ogni caso sottolineato che non sussisteva alcuna circostanza idonea ad integrare la giusta causa di revoca nei rapporti inter partes.

Ha affermato che il danno da egli subito era pari a totali € 633.333 lordi di cui

- Euro 233.333 lordi pari al compenso residuo fino alla scadenza del mandato (ipotizzabile in data 30 giugno 2020 e quindi calcolata in compenso annuo di Euro 140.000/12 x 20 mesi dal 25 ottobre 2018)





- Euro 400mila a titolo di compenso variabile per l'anno 2019 e di compenso variabile aggiuntivo per il target estero (doc. 4)

A ciò dovevasi aggiungere il risarcimento del danno per lesione del diritto all'immagine e alla reputazione quantificabile in non meno di € 100.000,00

Ha concluso chiedendo : *“nel merito, in via principale:*



- *accertare e dichiarare l'illegittimità della deliberazione dell'Assemblea dei soci di Vicenzi S.p.A. in data 25 ottobre 2018, che ha disposto la decadenza dell'intero Consiglio a seguito delle dimissioni del Consigliere Dott. Paolo Bonardi, per le ragioni esposte nel presente atto ed il rinnovo del medesimo senza la conferma nella carica e nelle deleghe del Dott. Colliva; - e quindi condannare Vicenzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dott. Fabio Colliva i danni patiti e patienti, nella misura di Euro 733.333 ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa”*

La società Vicenzi spa si è costituita in giudizio premettendo di essere una società *leader* nel suo settore occupandosi sin dal 1905 della produzione e del commercio di pasticceria e biscotti, nonché di prodotti da forno. Ha affermato che pur avendo raggiunto dimensioni ragguardevoli essa era comunque una società a conduzione prevalentemente familiare, con gestione accentrata nella figura del suo Presidente esecutivo e socio Giuseppe Vicenzi e ha asserito che la società aveva deciso di supportare nuovi piani di crescita che oltre al consolidamento in Italia miravano a sviluppare il commercio estero; il dott. Colliva, era manager professionale che aveva maturato significative esperienze in Italia e all'estero nel settore alimentare, con particolare riguardo all'export; la società alla luce delle credenziali dell'attore aveva deciso di affidare al Colliva la carica di Amministratore Delegato con responsabilità e obiettivi prevalentemente nell'area commerciale e nello sviluppo dei mercati esteri.

Anche per soddisfare la richiesta dell'attore di mantenere un'anzianità previdenziale e contributiva come lavoratore subordinato, era stato instaurato dalla società Vicenzi spa con il Colliva pure un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale con separate e distinte mansioni relative alla gestione degli acquisti nella società.

In pari data con contestuale accordo del 24.5.2017 Vifina srl nella sua qualità di socio di Vicenzi spa si era impegnata a nominare il Colliva quale Consigliere di amministrazione e amministratore delegato della società sino alla approvazione del bilancio 2019 con conferimento degli opportuni poteri; nel contesto di tale accordo erano state regolate- previa adozione delle opportune delibere da parte degli organi sociali competenti- anche le spettanze del Colliva. Secondo prassi ampiamente diffusa, le parti avevano anche concordato di legare a doppio filo il rapporto organico e quello dirigenziale, prevedendo in particolare che la cessione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione costituisse una giusta causa di revoca dell'incarico di amministratore .

Vi era poi stata l'adozione delle opportune delibere da parte degli organi competenti: con delibera del 25 maggio 2017, infatti, l'Assemblea degli Azionisti di Vicenzi spa



aveva deliberato - *inter alia* - di nominare il Dott. Colliva quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società . Con separata delibera di pari data l'Assemblea degli azionisti aveva stabilito i compensi dell'attore nei termini di cui all'accordo del 24 maggio 2017; sempre in data 25 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva deliberato la nomina dell'attore quale Amministratore Delegato della Società e conferito i relativi poteri.

Ha affermato che l'obiettivo della società era stato quello di sviluppare il mercato estero, oltre a consolidare quello interno; ha poi asserito che vi era stato un netto disallineamento tra i risultati conseguiti grazie all'operato dell'attore e le aspettative della Società, di tal che quest'ultima, anche in considerazione dei costi, aveva deciso di tornare sui suoi passi, sopprimendo la posizione di "Responsabile del Servizio Acquisti" e ripristinando la struttura organizzativa antecedente la assunzione del Colliva così recedendo dal rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4.2 dell'Accordo del 24.5.2017 a fronte della cessazione del proprio rapporto di lavoro, il Colliva avrebbe avuto l'obbligo anche di dimettersi immediatamente dalla carica sociale dallo stesso ricoperta: egli invece aveva omesso di dare seguito a quanto previsto dall'Accordo e, perciò il consigliere Paolo Bonardi, preso atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'attore e dell'inadempimento da parte di quest'ultimo all'accordo del 24 maggio 2017 aveva ritenuto opportuno investire immediatamente l'Assemblea degli Azionisti circa la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione" e aveva pertanto con lettera del 22 ottobre 2018 rimesso " *liberamente il proprio mandato* ", azionando così la clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* prevista dallo Statuto della Società . Di qui la nomina, il 25.10.2018 da parte della assemblea dei soci del nuovo consiglio di amministrazione nella sua formazione antecedente l'instaurazione dei rapporti con Colliva nonché, sempre in data 25 ottobre 2018, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società che aveva ripristinato il sistema di deleghe vigente anteriormente .

Ha precisato che , a fronte della cessazione del rapporto di lavoro e della carica consiliare, la Società aveva corrisposto all'attore tutte le spettanze ad egli dovute ed in particolare con riferimento alla cessazione dalle cariche di amministratore oltre al bonus per il 2018 maturato *pro rata temporis* gli erano state corrisposte anche 4 mensilità di preavviso contrattualmente previste.

Ciò esposto ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'azione avversaria per l'intervenuta decadenza dall'impugnativa della delibera e dall'azione risarcitoria sul rilievo che non era stato rispettato il termine di cui all'art 2377 cc che prevedeva che l'impugnazione della delibera o la domanda di risarcimento del danno dovessero essere proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.



Ha poi negato la abusività nell'uso della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* posto che:

- l'accordo del 24.5.2017 poneva in capo al Colliva l'obbligo di dimettersi immediatamente dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente e il Bonardi aveva rimesso il proprio mandato così attivando la clausola c.d. *simul stabunt simul cadent* prevista dall'art. 11, comma 6, dello Statuto a tutela dei diritti della società correlati all'obbligo contrattuale di dimissioni che il Colliva aveva volutamente disatteso;
- le parti avevano previsto *ex ante*, con la sottoscrizione dell'Accordo, al punto 4.2 che la cessazione del rapporto di lavoro sarebbe stata una "giusta causa" di revoca dell'amministratore e, quindi non si poteva ritenere che fosse stato perseguito il preteso "(...) scopo di eliminare amministratori sgraditi, "in assenza di giusta causa"
- Il Colliva sempre con l'accordo de quo aveva rinunciato ad ogni "tipo di compenso, indennità e/o qualsivoglia risarcimento" in caso di revoca per giusta causa (tra cui quella per cessazione del rapporto di lavoro dipendente) con conseguente inapplicabilità, *ab origine*, dell'art. 2383, comma 3, c.c..

Ha poi osservato che la delibera societaria censurata non era una delibera di revoca ma delibera con cui era stato dato atto delle dimissioni di un amministratore e della conseguente decadenza dell'intero organo gestorio, sicchè la società non era tenuta ad indicare colà una "giusta causa di revoca" dell'amministratore

Ancora ha affermato che in ogni caso una "giusta causa" di revoca del Colliva era sussistente oltre che per previsione contrattuale di cui all'art. 4.2. dell'Accordo anche a prescindere da essa e ciò in particolare, poiché il Colliva non aveva raggiunto nessuno degli obiettivi prefissati negli incarichi che gli erano stati affidati.

Ha anche contestato la pretesa risarcitoria oltre che nell'an anche nel *quantum*.

Sono stati concessi i termini ex art 183 VI comma cpc. Con la seconda memoria ex art 183 VI comma c.pc parte convenuta ha rilevato che l'attore in citazione aveva concluso chiedendo che venisse accertata "la illegittimità della deliberazione dell'Assemblea dei soci i di Vicenzi s.p.a ..." e chiesto conseguente condanna al risarcimento dei danni mentre con la prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c nel merito aveva chiesto la



condanna al risarcimento dei danni “*previo accertamento della assenza di giusta causa della sua revoca...*” ed ha affermato che ciò concretava inammissibile modifica delle domande originariamente svolte dal Dott. Colliva con atto di citazione in data 19 luglio 2019.

La causa è stata istruita solo documentalmente non essendo state ammesse prove orali e sulle precisate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito delle memorie ex art 190 cpc

Eccezione di inammissibilità della modifica della originaria domanda

Detta eccezione è infondata. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. inter alia Cass., 21 maggio 2019 n. 13602) “*nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata*”. La domanda giudiziale va insomma interpretata, tenendo conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire

Nel caso in esame parte attrice in citazione ha chiesto nella parte conclusiva dell’atto l’accertamento “*della illegittimità della delibera dell’assemblea dei soci del 25.10.2018 che ha disposto la decadenza dell’intero Consiglio a seguito delle dimissioni del Consigliere dott. Paolo Bonardi, per le ragioni esposte nel presente atti e il rinnovo del medesimo senza la conferma nella carica e nelle deleghe del dott. Colliva*” al fine ottenere la condanna al risarcimento del danno.; si ricava però dal corpo dell’atto che l’attore non ha inteso effettuare una vera e propria impugnativa di delibera per vizi comportanti la invalidità e/o inefficacia della medesima avendo chiaramente esposto nel corpo dell’atto di citazione che detta “*illegittimità*” è integrata dal fatto che il meccanismo decadenziale sfociato nella delibera 25.10.2018 (delibera in relazione alla quale non è stata chiesta alcuna declaratoria di invalidità e/o inefficacia e che è dunque considerata efficace quanto alla nomina del nuovo Cda anche dall’attore) sarebbe stato utilizzato abusivamente e strumentalmente ai soli fini di revocare l’attore senza giusta causa (v pagg 11-14 della citazione) e comunque ai fini di revocarlo senza esplicitare in delibera la giusta causa della revoca (v. pag 14 ultima parte e intero



paragrafo pagg 15-17 di citazione) unica ipotesi in cui la revoca avrebbe privato il Colliva del diritto all'emolumento di cui all'art 2383 cc. Il risarcimento del danno è stato richiesto in ragione di detta abusività dell'utilizzo della clausola *simul stabunt simul cadent*

Al di là della diversità delle espressioni usate nelle conclusioni rassegnate in prima memoria ex art 183 VI comma c.pc la domanda prospettata tenuto conto "*della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire.*" è la medesima di tal che non si ravvisa vera e propria modifica.

Si osserva in ogni caso che la Corte di Cassazione (v. Cass. Sez. Un. n. 12310/2015 e Cass. Sez. Un. n. 22404/2018), "*operando un'ampia rivisitazione del tema della modifica della domanda ha enunciato il principio in base al quale tale modifica è consentita anche ove riguardi il petitum o la causa petendi, semprechè la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determinino la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali*" Si specifica altresì che "*la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta... nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività"...*La stessa Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 22404/18 ha rimarcato che "*una simile interpretazione non determina alcuna "sorpresa" per la controparte nè ne mortifica le potenzialità difensive, in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio e a tale parte è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio*"

Sotto tale profilo anche qualora si ritenga che con la memoria ex art 183 VI comma c.p.c sia stata modificata la domanda, detta modifica attinente alla medesima vicenda sostanziale senza alcun pregiudizio per le potenzialità difensive di controparte risulta comunque ammissibile

Eccezione di decadenza dall'impugnativa della delibera e dall'azione risarcitoria.

La eccezione è infondata: parte attrice come già sopra esposto con la domanda svolta non ha impugnato la delibera per vizi comportanti la sua invalidità e/o inefficacia nè ha chiesto il risarcimento dei danni direttamente discendenti dai vizi comportanti invalidità



/inefficacia di detta deliberazione - casi a cui si applica il termine decadenziale di cui all'art 2377 cc- ma ha diversamente dedotto che tale delibera si inserisce in una fattispecie complessa (dimissione di un consigliere, attivazione della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* e nomina del nuovo CDA) volta ad eludere "abusivamente", in violazione del canone di buona fede e correttezza il disposto dell'art 2383 cc in tema di revoca dell'amministratore senza giusta causa: di qui l'invocato diritto al risarcimento del danno. Il termine decadenziale di cui al sesto comma dell'art. 2377 c.c. non è dunque applicabile all'azione qui proposta dall'attore, che riguarda un comportamento di utilizzo abusivo dello "strumento" decadenziale e non l'impugnativa ex se della delibera né il danno direttamente derivante da vizi propri della delibera medesima.

Utilizzo abusivo clausola simul stabunt simul cadent

Va premesso che la clausola statutaria "*simul stabunt simul cadent*" assolve come sottolineato dalla giurisprudenza di merito alla funzione di preservare gli equilibri nell'ambito del CdA della società, rafforzando la coesione dell'organo di gestione al suo interno e nel caso di sua legittima applicazione essa non fa sorgere alcun diritto ad "indenizzo" a favore degli amministratori decaduti, posto che accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, essi aderiscono anche alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri; ciò implica l'accettazione dell'eventualità di una cessazione anticipata dall'ufficio di amministratore nel caso di applicazione della predetta clausola senza indennizzi o risarcimento danni (v sentenza n.388/2015 Tribunale Milano, v, anche stesso Tribunale sentenza n. 4955/2016).

E' stato altresì condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito che l'applicazione della clausola de qua incontra il limite del canone di buona fede e correttezza: il meccanismo decadenziale non può esser utilizzato in modo abusivo o strumentale al fine (unicamente o prevalentemente) di liberarsi di un componente del cda non più gradito eludendo l'obbligo di motivare correttamente in delibera la giusta causa di revoca in assenza della qual motivazione sono dovuti gli emolumenti all'amministratore revocato, e nel contempo così eludendo l'obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (ex art 2383 terzo comma cc) che sarebbero spettati all'amministratore nel caso di cessazione dalla carica, non per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent* , ma per effetto di delibera di revoca che non rechi l'indicazione della giusta causa ovvero per effetto di delibera di revoca che rechi ragioni di revoca che però non siano effettivamente sussumibili nell'alveo della giusta causa.



Nel caso di specie è la stessa parte convenuta ad aver ammesso che le dimissioni di Paolo Bonardi sono state rassegnate in ragione “*della cessazione del rapporto di lavoro dell’attore e dell’inadempimento da parte di quest’ultimo alle chiare pattuizioni previste nell’accordo del 24.5.2017, ritenendo opportuno investire l’assemblea degli azionisti circa la nuova composizione del Consiglio di amministrazione*”; (v pag 13 della comparsa di costituzione); si veda anche pag 18 della stessa comparsa secondo cui “*il dott. Colliva si è reso inadempiente al menzionato obbligo di dimettersi dalla carica di amministratore e pertanto il consigliere dott. Paolo Bonardi preso atto della cessazione del rapporto di lavoro dell’attore riteneva opportuno investire immediatamente l’Assemblea degli azionisti circa la nuova composizione del Consiglio di amministrazione azionando – mediante la rimessione del proprio mandato- la clausola cd simul stabunt simul cadent prevista dall’art 11 comma 6 dello Statuto della Società e permettendo alla assemblea dei soci della Vicenzi spa di deliberare in data 25 ottobre 2018 (doc n.17) il ripristino del Consiglio di Amministrazione nella sua formazione antecedente l’instaurazione dei rapporti con il dott. Colliva*”.

Attraverso tali allegazioni è la stessa società a dar atto in buona sostanza che le dimissioni del Bonardi sono state rassegnate non per ragioni (non sindacabili) inerenti a detto consigliere Bonardi ma solo ed esclusivamente per consentire alla società tramite l’attivazione della clausola *simul stabunt simul cadent*, di nominare un CDA “*nella sua formazione antecedente l’instaurazione dei rapporti con il dott. Colliva*” e dunque al solo scopo di escludere dal cda il Colliva che, a suo dire, aveva l’obbligo di dimettersi dal CDA ma non si era spontaneamente dimesso: in tal modo è stato consentito alla società, come puntualmente avvenuto in data 25 ottobre 2018, di nominare un CDA privo della presenza del Colliva senza “passare” per un delibera di revoca e così realizzando la società l’elusione in radice degli obblighi motivazionali in difetto del cui assolvimento la delibera di revoca pur restando valida ed efficace genera in capo alla società l’obbligo di “risarcimento del danno” ex art 2383 comma 3 cc..

La “strumentalità” delle dimissioni, funzionali ad un utilizzo in malafede della clausola de qua in luogo di delibera di revoca nel caso di specie è vieppiù evidente qualora si consideri in primo luogo che non è affatto sostenibile che vi fosse obbligo per il Colliva nei confronti della società di rassegnare le dimissioni in caso licenziamento, né è sostenibile che sussistesse una pattuizione tra Colliva e la società secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro integrasse giusta causa “negoziale” di revoca dalla carica di amministratore; invero il contratto invocato dalla convenuta è accordo che è intercorso tra il Colliva e Valfina srl (socia della società) e *in parte qua* non è stato



trasfuso in alcuna pattuizione con la società. L'accordo di cui trattasi si inserisce dunque nell'alveo di quei contratti atipici che i soci possono stipulare tra loro e/o con terzi e che hanno natura comunque "extrasociale" in quanto non fanno sorgere obbligazioni nei confronti o a carico della società ma unicamente a carico dei contraenti creando - quand'anche il soggetto terzo si obblighi a tenere determinati comportamenti "verso la società" e/o il socio a votare in certo modo nelle deliberazioni di sua spettanza quale socio- dei vincoli che per la loro natura meramente obbligatoria operano solo tra i contraenti.

Di qui la irrilevanza nei rapporti tra Colliva e la società di tutte quelle pattuizioni che non sono state "trasfuse" nelle deliberazioni sociali del 25.5.2017.

In secondo luogo quand'anche fossero sussistita (ma ciò non risulta affatto) una tal pattuizione operante direttamente tra Colliva e la società, detta pattuizione secondo correttezza e buona fede avrebbe dovuto esser posta comunque alla base di una delibera sociale di revoca del Colliva che, per consentire alla società di andare esente da obblighi di pagamento, esplicitasse detta pretesa "giusta causa di revoca", osservandosi altresì che detta causa di esclusione del diritto al risarcimento, come da giurisprudenza consolidata, non può esser integrata da indicazioni svolte ex post.

Va constatato, dunque come nel caso di specie, il meccanismo decadenziale sia stato unicamente diretto a finalità diverse da quelle sue proprie, devianti rispetto alla *ratio legis* ad esso sottesa ed impiegato proprio e solo - grazie alla compiacenti dimissioni del consigliere Bonardi- per "revocare" il componente del CDA Colliva a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro (il che è implicitamente desumibile anche dal verbale di nomina del nuovo CDA - doc 37 attoreo - tenuto conto del fatto che il Presidente ha anche dato colà atto espressamente della consequenzialità: cessazione rapporto lavoro del Colliva in data 15 ottobre - dimissioni Bonardi, 25 ottobre).

Considerato che il meccanismo de quo ha dato luogo in buona sostanza ad una revoca senza esplicitazione di una idonea giusta causa e rilevato altresì che eventuali fatti integranti giusta causa non possono esser dedotti in giudizio *ex post* (di qui la inconferenza delle prove offerte dalle parti circa l'attività svolta o meno dal Colliva nella sua veste di amministratore delegato e circa la giusta causa o meno della sua revoca) spetta al Colliva a titolo risarcitorio quanto gli sarebbe spettato in presenza di una delibera di revoca priva di idonea indicazione di giusta causa. Non è conferente l'osservazione della convenuta secondo cui trattandosi di delibera di nomina di nuovo Cda per decadenza del precedente non vi era alcun obbligo di motivare in merito alla giusta causa: nella fattispecie è il meccanismo decadenziale ad esser stato tout court attivato abusivamente e la delibera finale con cui è stato sostituito il Cda con la esclusione del Colliva risulta equipollente quanto ad effetti ad una revoca



“immotivata” (in quanto carente della indicazione di giusta causa): di qui il diritto al risarcimento in linea con la previsione dell’art 2383 terzo comma cc

Danno risarcibile

Va innanzitutto osservato che le 4 mensilità di mancato preavviso che parte convenuta ha addotto di aver corrisposto attengono a diverso rapporto e cioè al rapporto di lavoro “dirigenziale”, estraneo al presente giudizio.

Considerato che era prevista la durata in carica del Colliva quale componente del Cda sino alla approvazione del bilancio 2019: prendendosi a riferimento per il “il fine mandato” in mancanza di allegazione e prova circa la data esatta di approvazione del bilancio 2019, la data di fine aprile 2020 (essendo aprile periodo in cui usualmente avviene la approvazione del bilancio e in cui sono avvenute le approvazioni di bilanci precedenti di Vicenzi spa. come desumibile dalla visura camerale prodotta dalla convenuta) va riconosciuta al Colliva la somma di € 210.000,00 al lordo, pari a 18 mensilità, corrispondenti a quanto avrebbe percepito quale compenso residuo fino all’aprile 2020, tenuto conto dello stipendio lordo annuo di € 140.000 (pari al lordo ad € 11.666,66 al mese).

Detta somma, trattandosi di debito di valore va rivalutata sino alla data della sentenza e va maggiorata degli interessi, al tasso legale, sull’importo di anno in anno rivalutato, sino al saldo.

Non è invece dovuto alcunchè quale posta risarcitoria per pretesa perdita del compenso variabile e compenso variabile per target estero per il 2019.

La delibera dell’assemblea dei soci del 25.5.2017 che ha regolato le spettanze del Colliva quale componente del Cda (e che è vincolante per il Colliva che ha accettato la carica) ha espressamente previsto al punto 5 lett. b) quanto al compenso variabile (indicato tra € 40.000,00 ed € 100.000 lordi) che esso fosse dovuto solo a condizione del raggiungimento degli obiettivi aziendali (EBDA e fatturato complessivo) e **personali** “*che verranno di volta in volta definiti entro il primo trimestre di riferimento*”, trattasi dunque di posta meramente eventuale ed ipotetica (solo per il 2017 e 2018 era stato previsto nella delibera del 25.5.2017 in ogni caso quantomeno un compenso minimo) dovendosi ulteriormente osservare che manca comunque in atti anche qualsivoglia indicatore a cui parametrare eventualmente il danno in ipotesi occorso.

Con riferimento poi al compenso variabile per target estero la delibera del 25.5.2017 ha regolato puntualmente la sua determinazione anche per il caso di revoca senza giusta causa “*dopo il 31.12.2017 ma prima dell’approvazione del bilancio per l’anno 2019*” (v delibera lettera 5 punto c- v) prevedendo che possa esser riconosciuto un “pagamento parziale” solo al raggiungimento di determinate condizioni, congiuntamente, di fatturato netto per le vendite all’estero” (requisito A) e di margine



di contribuzione commerciale per l'area estero (di almeno 13.2% alla data di cessazione della carica) : i documenti dimessi e in particolare i doc 34 che dà conto della situazione "estero" sia pure all'agosto 2018 e il doc. 44 integrato dal bilancio al 31.12.2018 e relativa relazione sulla gestione danno conto che dette condizioni con tutta evidenza sono insussistenti (e le cause della loro insussistenza sono del tutto "indifferenti" ai fini che qui occupano.

Neppure può ritenersi sussistente nell'an il danno ai diritti della persona in particolare alla "immagine" ed onorabilità del Colliva posto che sul punto è corretta l'osservazione della convenuta secondo cui essendo l'uscita del dott. Colliva dalla Società avvenuta "formalmente" a mezzo di dimissioni di un altro e diverso consigliere e in conseguenza di decadenza dell'intero organo amministrativo della Vicenzi, senza dunque alcuna evidenziazione di un qualche "inidoneo" comportamento del Colliva, manca in radice un nesso di causa tra comportamento della società e preteso asserito discredito alla persona, all'onore o all'immagine del Dott. Colliva.

Le spese di lite, posto che le pretese risarcitorie del Colliva sono state riconosciute in misura assai inferiore a ciò che è stato quantificato dall'attore vengono compensate per un quarto. La società convenuta soccombente va condannata a pagare all'attore i residui tre quarti delle spese di lite quota liquidata come da dispositivo secondo il medio dello scaglione di valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) rigetta le "eccezioni preliminari" formulate dalla convenuta
- 2) in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea condanna Vicenzi spa a corrispondere a Colliva Fabio l'importo, al lordo, di € 210.000,00 oltre alla rivalutazione sino alla data della sentenza, e oltre agli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato, sino al saldo.
- 3) compensa per un quarto le spese di lite; Condanna Vicenzi spa a rifondere a controparte i residui tre quarti delle spese di lite quota che liquida in € 20.853,00 per competenze professionali, € 2.529,00 per anticipazioni, oltre spese generali ed oltre IVA e cPA sugli importi assoggettabili

Venezia 13 aprile 2022

La presidente rel ed est

Dott. Liliana Guzzo

